

Assegni agli stranieri con permesso di lavoro

Marina Castellaneta

■ Gli **assegni familiari** devono essere concessi anche ai **cittadini extra Ue** titolari di un permesso unico di lavoro. Nel segno del principio della parità di trattamento, stabilito dalla direttiva 2011/98 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, recepita in Italia con Dlgs n. 40/2014.

Lo ha stabilito la **Corte di giustizia dell'Unione europea** con la sentenza depositata ieri (causa C-449/16) con la quale, in sostanza, gli eurogiudici, hanno dato torto all'Inps che ha applicato una normativa interna non conforme all'atto Ue.

Questi i fatti. Una cittadina di un Paese terzo, residente a Genova e titolare di un permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi, aveva chiesto, in quanto madre di tre figli minorenni, gli assegni familiari. Le autorità nazionali avevano respin-

to l'istanza perché sostenevano che il beneficio degli assegni familiari doveva andare unicamente a vantaggio dei titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo. La donna, così, aveva citato in giudizio il Comune di Genova e l'Inps, sostenendo che fosse stato violato il principio di non discriminazione. Il tribunale aveva dato torto alla donna, mentre la Corte di appello, prima decidere, ha chiamato in aiuto gli eurogiudici.

Prima di tutto, la Corte di giustizia ha qualificato gli assegni familiari tra le prestazioni di sicurezza sociale rientranti nelle prestazioni familiari secondo l'articolo 3 del Regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Questo perché si tratta di prestazioni attribuite ai beneficiari senza alcuna considerazione delle esigenze personali e prescindendo da valutazioni individuali o da esigenze specifiche del richiedente. Detto questo, gli eurogiudici sono

passati a considerare la possibilità, per le autorità nazionali, di invocare deroghe al principio generale alla base della direttiva 2011/98 ossia la parità di trattamento che obbliga gli Stati membri a garantire ai titolari del permesso unico di lavoro, cittadini di Paesi extra Ue, gli assegni per i nuclei familiari nei quali ci sono figli minorenni.

La direttiva - osserva la Corte - precisato il principio generale di non discriminazione, ammette deroghe che permettono di circoscrivere in un perimetro più ristretto il principio di parità di trattamento. Ma le deroghe scattano solo se gli organi competenti dello Stato membro interessato «abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi» di questo beneficio e solo nei limiti fissati dalla direttiva che ammette la possibilità di deroghe per i cittadini di Stati terzi autorizzati a lavorare per un periodo non superiore a sei mesi. Una scelta che l'Italia non aveva fatto. Con la conseguenza che il principio della parità di trattamento opera a tutto campo e che le norme interne che limitano il beneficio degli assegni ai titolari di soggiorno di lungo periodo non sono compatibili con la direttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comunicato dell'editore

■ Nel corso delle riunioni del 15 e 16 giugno u.s., l'Azienda ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali, la propria disponibilità ad un percorso negoziato per la gestione della riorganizzazione in presenza di crisi per il personale non giornalistico.

Dopo ampio confronto, le parti, pur dando atto degli avanzamenti registrati al tavolo, non sono riuscite a trovare una soluzione complessiva condivisa su alcuni punti del piano.

L'Azienda, preso atto di tale impossibilità e della inderogabilità dei tempi per l'avvio del piano al fine di conseguire il risanamento aziendale, ha avviato le procedure amministrative per il riconoscimento delle misure di integrazione al reddito, auspicando comunque che nella fase amministrativa della procedura si possa arrivare ad un accordo.

In breve

GAZZETTA UFFICIALE Moduli per garanzia a seguito di sentenza

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto direttoriale del ministero delle Finanze contenente i modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.

I modelli messi a disposizione sono tre: quello di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria; quello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante; quello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

giugno 2019, eventuali esuberi che a quella data dovessero ancora essere presenti.

A queste legittime richieste, l'azienda non ha dato una risposta positiva, anzi, nella giornata di oggi (21 giugno), in maniera unilaterale, adducendo una non veritiera indisponibilità sindacale ha aperto una procedura di CIGS per un totale di 210 esuberi.

Per contrastare tale decisione le Segreterie Nazionali aprono lo stato di agitazione in tutte le unità produttive e indicano un primo giorno di sciopero da effettuarsi venerdì 23 su sabato 24 giugno p.v.

**LE SEGRETERIE NAZIONALI
SLC-CGIL**

Walter Pilato

FISTel-CISL

Luigi Pezzini

UILCOM-UIL

Roberto Di Francesco

VALENTINA